



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 24/04/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2015, n. 590

Cont. 1430/13/CE. A.E. srl c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Costituzione. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con sentenza n. 236 del 24/01/2014 il Tar Puglia, sede di Lecce ha respinto il ricorso proposto dalla società A. E. s.r.l. avverso l'annullamento del provvedimento di diniego di cui alla nota prot. n. 6267 del 11/07/2013 con cui la Regione Puglia ha respinto la richiesta di proroga della VIA relativa ad un impianto per la produzione di energia da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Brindisi;

che con ricorso notificato in data 10.3.2014 la predetta società ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. avverso la sentenza del TAR di Lecce n. 236/2014, con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività;

che alla luce dell'importanza delle questioni trattate, il Servizio Energia ha ravvisato l'opportunità di costituirsi nel predetto giudizio di appello per difendere l'esito vittorioso del primo grado e chiedere il rigetto dell'appello:

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. l'Avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/05/1971, con studio in Bari, in via Vito Nicola De Nicolò 7, codice fiscale LNCMRC71E23L259S.

Si dà atto che il mandato all'avv. Marco Lancieri è stato conferito per un importo predefinito pari ad €. 5.180,00 oltre CAP (€.207,20) e IVA (€.1.185,18); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di resistere in giudizio.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Energia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad €. 6.572,38 (IVA e CAP inclusi) e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.971,71 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con

determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell’Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

di ratificare l’operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell’avv. Marco Lancieri;

di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell’acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola

---